

N.RG 5163 / 2025



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Lecce
SENTENZA

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. VENERANDA CERFEDA, nella causa civile R.G. n. 5163 / 2025

vertente tra

CASSANO WALTER DARIO (CF CSSWTR61E17G751D) - Avv. SARA GRANDE

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754) rappresentato e difeso come in atti

-RESISTENTE-

ha pronunciato

SENTENZA

Oggetto di opposizione è ogni verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada cui in epigrafe con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S. per aver superato il limite di velocità stabilito dall'Ente proprietario della strada, sulla SC243 km 8/169. Detta violazione veniva rilevata tramite l'apparecchiatura elettronica a



postazione fissa. La causa era immediatamente decisa, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, acquisite le richieste e conclusioni delle parti, come da sentenza contestuale, già fissata la trattazione in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevata preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

Rileva questo giudice come, nel caso di specie, parte resistente non abbia fatto pervenire alcuna documentazione attestante l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, nonché il suo corretto ed effettivo funzionamento, dovendosi dare atto del deposito solo parziale della documentazione relativa all'intera procedura di elevazione dell'illecito sanzionato, richiamata nell'atto impugnato, comunque priva della certificazione di omologazione specifica (si allega infatti dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura Project Automation K53800 Speed autoprodotta dalla medesima società indicata quale produttore dell'apparecchiatura, priva di valenza, ai fini della verifica della omologazione periodica.)

È appena il caso di rammentare come il procedimento di opposizione apre la fase della cognizione piena, con la considerazione della distribuzione del carico probatorio tra le parti secondo le normali regole processuali.

Occorre ancora rilevare che, nel caso di specie, le operazioni e affermazioni operate dai verbalizzanti non sono assumibili a fede privilegiata, giusta la copiosa giurisprudenza sull'argomento e devono essere pertanto valutate, come ogni altro elemento dal giudice e occorre sottolineare il principio per cui ai fini dell'attendibilità del rilevamento della violazione dei limiti di velocità attuato mediante apparecchiatura elettronica, le operazioni preliminari e di rilevazione compiute dall'agente di polizia addetto allo strumento siano dallo stesso documentate in apposito verbale, reso valido dall'utilizzo di strumentazione omologata a norma di legge. Orbene, in assenza di riscontro della documentazione da



fornirsi dall'ente, non è dato verificare tale legittimità. Appare evidente come nessuna prova sia stata fornita in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori nella vicenda che ci occupa, in violazione al dettato normativo sul punto, mancando la prova, incombente all'ente opposto, del presupposto del provvedimento amministrativo ablativo, con la conseguente illegittimità del provvedimento stesso (ci si riferisce, in particolare alla mancata certificazione della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata, ma anche e soprattutto alla incoerenza e incongruenza e genericità della riproduzione a verbale della individuazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento nello specifico adoperata). Si ripropone anche nel caso che ci occupa, l'annosa questione della legittimità dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, il riscontro della mancanza di tale requisito inficiando del tutto la validità e veridicità del rilevamento stesso, e la conseguente **caducazione della legittimità della contestazione differita**. La ragione sottesa alla richiesta approvazione e omologazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della violazione ai sensi del D.lgs. 285/92, risiede nell'esigenza di assicurare l'utilizzo ottimale ed equilibrato della tecnologia disponibile, in relazione alle concorrenti esigenze proprie del traffico e della sicurezza della strada.

In particolare, rileva, nella specie la **mancata omologazione da parte del MISE** dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l'accertamento, che invece risulta aver ottenuto solo l'approvazione da parte del MIT mediante determine dirigenziali. A mente dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada si prevedono 'apparecchiature debitamente omologate', mentre quella di cui è causa (Project Automation K53800 Speed) risulta, come da documentazione depositata dal Comune di Lecce, mai stata omologata, bensì 'approvata' con determine dirigenziali del MIT.

Le 'apparecchiature debitamente omologate' di cui all'art. 142, comma 6, del C.d.S., sono quelle apparecchiature che devono presentare, per poter



essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al Regolamento al Codice della Strada.

Nel caso di specie, non essendo stata l'apparecchiatura utilizzata debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati **non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada** (Cassazione con la sentenza n. 22158/2012, a seguire, tra le numerose pronuncia, recente decisione della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 - In essa si precisa che tutti gli strumenti di misurazione del limite di velocità devono essere sottoposti a omologazione. La semplice approvazione ministeriale non basta).

A conforto delle superiori considerazioni per tutte vale la pronuncia di Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505 e successiva recente giurisprudenza, del medesimo tenore. Ancora a conforto, giova consacrare il principio normato dall'art. 11 delle Preleggi, che disciplina l'irretroattività della legge, quale che sia il lavoro si esegesi che ogni operatore del diritto può fornire.

Pertanto, in ordine ai motivi di opposizione rappresentati dall'opponente, degna di pregio, la considerazione della mancanza della documentazione probatoria della sussistenza della pubblicità e conoscibilità della segnaletica relativa all'utilizzazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento dell'eccesso della velocità, proprio sul tratto di strada interessato, oltre che della esistenza della medesima segnaletica. Di tanto, validamente segnalata la necessità della sussistenza, ai fini della legittimità di tutta la procedura di rilevamento, onere probatorio che incombe all'opposta amministrazione, non si produce alcunché alla causa, precludendosi al giudicante la cognizione sul punto, per l'inadempienza dell'amministrazione opposta, poiché la dichiarazione apodittica del rispetto della recente normativa, come delle circolari applicative, non costituisce valida prova dell'assunto, poiché priva di alcun riferimento a luoghi, tempi in relazione alla contestazione effettuata, pur alla luce della



ulteriore documentazione relativa all'installazione della apparecchiatura utilizzata, pur con contrastandosi la fede delle dichiarazioni raccolte nel verbale di accertamento.

Tanto in riferimento alle indicazioni sulla visibilità delle postazioni di controllo della velocità, sia direttamente che indirettamente gestite dagli agenti accertatori, come recepite dalla L. 160/07, di conversione del D.L. 177/07, che ha introdotto l'art. 142/6 bis c.d.s., che prescrive la segnalazione sì mediante cartelli, ma anche dispositivi di segnalazioni luminosi, idonei per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento, da valutarsi, il mancato rispetto di alcuno dei paramenti detti, ai fini della illegittimità dell'accertamento, secondo prudente apprezzamento.

Per le suesposte ragioni, in particolare, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente nel caso di specie, quindi, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi eccepiti dall'opponente, il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dal verbale medesimo conseguenti. Le spese sono liquidate in base alla soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso ogni verbale di contestazione n. VX4184/25, della Polizia Locale del Comune di Lecce notifica del 104.04.25, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla ogni verbale di contestazione su menzionato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e dipendenti;
2. Condanna la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida nella somma complessiva di € 245,00, di cui € 45,00 di spese, oltre oneri di legge.

Così deciso in Lecce, 08.07.26

Il

Giudice di Pace



Dott.ssa

Veneranda Cerfeda

